



# REGOLAMENTO

PER L'UTILIZZO DELLE IMMAGINI  
DELL'ARCHIVIO STORICO FOTOGRAFICO  
DEL MUSEO DIDATTICO DELLA FOTOGRAFIA  
DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE IL DIDRAMMO

## **Premessa**

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione Culturale IL DIDRAMMO, vista la deliberazione dell'Assemblea n. 03/2009 del 15 dicembre 2009 in cui, coscienti di avviare azioni che concorrano al sostentamento delle spese di gestione si è deciso di deliberare la commercializzazione, anche on-line, dei diritti di utilizzo del proprio patrimonio fotografico e di quelle immagini date in gestione ed espressamente autorizzate dai proprietari, emana il seguente regolamento.

## **Art.1 – Principi generali**

Il presente Regolamento disciplina la riproduzione e l'uso dei beni fotografici del patrimonio del MUDIF, Museo Didattico della Fotografia, di proprietà dell'Associazione Culturale IL DIDRAMMO.

È interesse dell'Associazione favorire la valorizzazione, lo studio e la ricerca artistica e scientifica, nonché la diffusione e la conoscenza del patrimonio stesso, ispirati a principi di trasparenza ed economicità.

## **Articolo 2 – Campo di applicazione**

Il presente Regolamento si applica alle richieste di utilizzo di qualsivoglia bene fotografico, o parte di esso, appartenente al patrimonio dell'Associazione Culturale IL DIDRAMMO o ad essa affidato ed espressamente all'uopo autorizzata .

## **Articolo 3 – Autorizzazione**

La riproduzione di immagini delle collezioni fotografiche che si trovano nella disponibilità del MUDIF può essere autorizzata a fini personali, di studio, scientifici, culturali e commerciali.

Le immagini appartenenti alle collezioni fotografiche del MUDIF, in qualsiasi formato riprodotte, non possono essere duplicate o ulteriormente riprodotte, ovvero utilizzate per scopi diversi da quelli dichiarati al momento della domanda, senza la preventiva autorizzazione del MUDIF.

L'autorizzazione è incedibile e non trasferibile, viene rilasciata in via non esclusiva e per la sola finalità richiesta, previo accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dietro pagamento dei corrispettivi di riproduzione.

#### **Articolo 4 – Modalità di richiesta di riproduzione**

L'Associazione Culturale IL DIDRAMMO e per essa il MUDIF è titolare di ogni diritto inerente la riproduzione di qualsivoglia bene fotografico o parte di esso appartenente al proprio patrimonio o ad essa all'uopo affidato.

Le richieste di riproduzione ed uso di immagini fotografiche devono essere formalizzate utilizzando esclusivamente i modelli A e B previsti o per quanto riguarda la vendita on line, compilando l'apposito form approntato per la cessione via web.

In particolare il richiedente dovrà indicare: mezzi, modalità, luogo di esecuzione delle riproduzioni, finalità e destinazione delle medesime, quantità che intende ottenere e immettere sul mercato, nonché le forme di distribuzione.

Il Direttore del MUDIF, sulla base dei predetti elementi, esprime la propria valutazione secondo i criteri esplicitati nel presente Regolamento e rilascia, in merito, autorizzazione o diniego.

Il Direttore del MUDIF potrà, se necessario, chiedere parere in merito al Consiglio Direttivo dell'Associazione Culturale IL DIDRAMMO proprietaria del bene riprodotto.

Ogni richiesta di riproduzione deve essere accompagnata dall'impegno a rispettare il presente Regolamento adottato dall'Associazione per la concessione.

Il presente Regolamento tiene conto altresì dei diritti dei proprietari -o aventi titolo- rispetto ai beni custoditi presso l'Archivio Fotografico del MUDIF a titolo di comodato o deposito.

Eventuali diversi accordi contenuti negli atti disciplinanti il regime giuridico di permanenza del bene presso le collezioni fotografiche del MUDIF, verranno resi noti al momento della richiesta.

#### **Art. 5 – Riproduzione**

La riproduzione delle immagini fotografiche è rilasciata nei seguenti formati:

- immagini in forma digitale (tiff e/o jpg);
- riproduzione a stampa, da positivo o da negativo.

In nessun caso è concesso il noleggio delle immagini originali, sia positive che negative.

In nessun caso è concesso la cessione del diritto di riproduzione in via definitiva.

#### **Art. 6 - Corrispettivi di riproduzione**

Le autorizzazioni alle riproduzioni delle immagini delle collezioni fotografiche del MUDIF sono subordinate al pagamento dei corrispettivi di riproduzione di cui all'allegato 1 del presente Regolamento.

#### **Art. 7 - Modalità di pagamento dei corrispettivi**

I corrispettivi ed i rimborsi spese sono dovuti in via anticipata, sulla base di un preventivo inviato dal MUDIF al richiedente.

Il MUDIF darà corso alla riproduzione delle immagini richieste una volta ricevuta l'attestazione dell'avvenuto pagamento.

### **Art. 8 - Riproduzioni a scopo di studio**

Nel caso la richiesta di riproduzione sia fatta a scopo di studio, il richiedente dovrà sottoscrivere un impegno relativo alla non divulgazione, diffusione, pubblicazione e concessione delle copie ottenute, utilizzando il modello A allegato al presente Regolamento.

Per tale servizio, il richiedente dovrà corrispondere solo il costo relativo al rimborso spese, così come indicato nell'allegato 2.

Le immagini concesse per la riproduzione a scopo di studio e per tesi universitarie saranno limitate ad un numero massimo di venticinque (25).

L'eventuale successiva pubblicazione delle riproduzioni ottenute dovrà essere autorizzata dal MUDIF, in linea con quanto prescritto all'art. 4 comma 3 del presente Regolamento.

### **Art. 9 - Riproduzioni a scopo editoriale, espositivo, commerciale o professionale**

Per progetti editoriali (libri, cataloghi, riviste, ecc.), espositivi e stampati commerciali (depliant, manifesti, volantini, ecc.), all'atto della richiesta l'interessato dovrà fornire ogni dato e informazione necessaria alla sua valutazione. Dovrà indicare: scopo e caratteristiche della iniziativa, modalità e tempi di esecuzione delle riproduzioni, finalità e destinazione delle medesime, quantità di copie pubblicate (o di altro materiale) che intende realizzare e immettere sul mercato, forme di distribuzione, valore commerciale.

Nessun uso diverso da quello dichiarato può considerarsi legittimo senza una nuova autorizzazione scritta del direttore del MUDIF.

Ogni esemplare di riproduzione dovrà indicare le specifiche che permettano l'identificazione dell'immagine, come da indicazioni che verranno fornite al momento del rilascio dell'autorizzazione e nel colophon la menzione “*Su autorizzazione del MUDIF, Museo Didattico della Fotografia .....*”, nonché l'avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.

L'autorizzazione dà diritto all'utilizzazione delle immagini fotografiche richieste, in via non esclusiva, per l'utilizzo concordato (singola edizione, singola mostra, ecc.). Per successive edizioni nonché per ogni utilizzazione diversa dovrà essere presentata specifica richiesta e dovranno essere preventivamente corrisposti al MUDIF i diritti di riproduzione fissati.

In caso di richieste da parte di imprese commerciali di utilizzo di immagini per scopi pubblicitari, il MUDIF si riserva di decidere caso per caso il corrispettivo da richiedere, anche optando per la sostituzione del versamento dei diritti con la fornitura di servizi a favore delle collezioni fotografiche (restauri, attività di inventariazione o digitalizzazione, realizzazione di materiali promozionali, ecc.).

Sono dovute al MUDIF almeno due copie di ogni opera a stampa o video che riproduca immagini di sua proprietà. L'utilizzazione del materiale così acquistato dovrà avvenire nel rispetto dei diritti degli autori e dei terzi.

oo

**Approvato con delib. Cons. Dir. n. 01/2010 del 07/01/2010 e ratificato dall'Assemblea in data 29/01/2010**